



**Università  
San Raffaele**  
Roma

# **Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università Telematica San Raffaele Roma s.r.l.**

*Documento approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore con nota prot. n. 7532 del 27 maggio 2024*

## INDICE

### **TITOLO I**

#### PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Competenze dei soggetti preposti all'amministrazione, finanza e contabilità

Articolo 4 - Centri di responsabilità

### **TITOLO II**

#### PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 5 - Esercizio sociale, bilancio di previsione e bilancio d'esercizio

Articolo 6 - Variazioni al bilancio di previsione

Articolo 7 - Gestione contabile

Articolo 8 - Bilancio d'esercizio

### **TITOLO III**

#### SISTEMA DI CONTROLLI

Articolo 9 - Controllo di gestione

Articolo 10 - Collegio Sindacale: composizione e funzionamento

Articolo 11 - Compiti del Collegio Sindacale

Articolo 12 - Durata dell'incarico e cause di cessazione

Articolo 13 – Società di Revisione legale dei conti

### **TITOLO IV**

#### DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Norme finali e transitorie



## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (di seguito denominato "Regolamento") dell'Università Telematica San Raffaele Roma Srl non statale (di seguito denominata "Università"), istituita con Decreto Ministeriale 8 maggio 2006 del M.I.U.R., stabilisce i principi relativi all'amministrazione, alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, nonché al sistema dei controlli e di valutazione.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, le procedure di formazione delle scritture e dei documenti contabili: il bilancio di previsione ovvero il programma di gestione economico - finanziaria, il bilancio d'esercizio ovvero il quadro generale riassuntivo della gestione economica e della situazione patrimoniale e finanziaria. Il Regolamento disciplina, infine, il sistema delle correlate responsabilità.
3. Il presente Regolamento, e le eventuali successive integrazioni e modifiche, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono sottoposti al controllo di cui all'art.6 della Legge 168/89 ed emanati con decreto del Rettore.

### **Articolo 2 – Finalità**

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'art. 7 della Legge 168/89, per consentire la realizzazione delle attività e delle finalità istituzionali dell'Università, nel rispetto dei principi di legalità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il Regolamento si informa, inoltre, ai seguenti principi:
  - a) annualità, unità, universalità, integrità dei bilanci ed equilibrio finanziario;
  - b) proventi e costi debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale; è vietata ogni gestione fuori bilancio;
  - c) principio di chiarezza secondo cui il bilancio d'esercizio deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, in modo tale che gli utenti possano valutare la situazione economico patrimoniale e finanziaria e i risultati dell'Università;
  - d) principio di prudenza in base al quale devono essere prese in considerazione tutte le perdite potenziali e i proventi devono essere riconosciuti solo quando sono certi;
  - e) principio di continuità secondo cui il bilancio d'esercizio deve essere redatto assumendo che l'Università continuerà a operare nel prossimo futuro. Se ci sono indicazioni significative che suggeriscono la possibilità di interruzione delle attività, ciò deve essere adeguatamente divulgato nel bilancio;
  - f) principio di competenza per cui i proventi e gli oneri devono essere riconosciuti nel bilancio d'esercizio in base al principio della competenza, indipendentemente dal momento effettivo dei flussi di cassa;
  - g) principio di omogeneità in relazione al quale deve esserci coerenza nella presentazione delle informazioni finanziarie tra un periodo e l'altro, al fine di consentire agli utenti di confrontare facilmente i dati finanziari nel tempo;
  - h) principio di prevalenza della sostanza sulla forma in ragione del quale il bilancio d'esercizio deve riflettere la sostanza economica delle transazioni e non solo la loro forma giuridica;
  - i) principio di rilevanza e materialità per cui solo le informazioni rilevanti e materiali dovrebbero essere incluse nel bilancio d'esercizio per garantire che gli utenti abbiano informazioni significative per prendere decisioni informate;
  - j) circolarità del processo finanziario-contabile (programmazione, gestione, monitoraggio, consuntivazione, controllo, valutazione ed eventuale revisione della programmazione).



3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le norme dell'ordinamento nazionale e comunitario.

### **Articolo 3 - Competenze dei soggetti preposti all'amministrazione, finanza e contabilità**

1. In armonia con l'assetto normativo e organizzativo che l'Università si è data con il proprio Statuto e coerentemente con l'autonomia didattica, scientifica e amministrativa riconosciutale ed in coerenza con quanto previsto dal Codice Civile per le società di capitali, il sistema delle responsabilità, relativamente all'assunzione di atti, documenti e provvedimenti inerenti l'amministrazione, la finanza e la contabilità risulta così costituito:

- a) l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Rettore, il Senato Accademico, il Collegio Sindacale, il Revisore Legale dei Conti, il Collegio di disciplina per le competenze in materia di pianificazione, programmazione, governo, gestione e controllo, nonché, per quanto ad essi espressamente e rispettivamente riservato dallo Statuto o da regolamenti in esso richiamati ovvero da norme;
- b) il Direttore Generale, per le competenze inerenti il riscontro di legittimità sugli atti, documenti e provvedimenti inerenti l'amministrazione, la finanza e la contabilità e il coordinamento della Struttura amministrativa di cui garantisce il funzionamento, in coerenza con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; inoltre, al Direttore Generale compete informare, periodicamente o a seguito di specifica richiesta, il Consiglio di Amministrazione sull'andamento generale della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
- c) alla Società di Revisione è affidata la revisione legale dei conti;
- d) il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Università e sul suo concreto funzionamento;
- e) il Nucleo di valutazione di Ateneo in ordine alle attività di verifica e valutazione sulla corretta gestione delle risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e degli obiettivi programmatici dell'Università.

### **Articolo 4 - Centri di responsabilità**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'articolazione di centri di responsabilità e dei centri di costo/provento.
2. Sono centri di responsabilità, a cui corrispondono le unità previsionali di base, quelli a cui il Consiglio di Amministrazione assegna un budget e la responsabilità di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali correlate agli obiettivi da conseguire.
3. In particolare, possono costituire centri di responsabilità gli organi istituzionali, i corsi di studio, le facoltà, i dipartimenti, le aree amministrative a presidio dirigenziale.

## **TITOLO II PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE**

### **Articolo 5 - Esercizio sociale, bilancio di previsione e bilancio d'esercizio**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a sensi dell'art. 2478 bis c.c..  
Il bilancio è presentato all'Assemblea dei soci entro i termini sanciti dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 18 del 27/01/2012 e dal Codice Civile, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 2364 comma 2 Codice Civile, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.



Nei termini e con le modalità di legge i dati contabili e finanziari concernenti l'attività dell'Università e di cui sia prevista la trasmissione alle competenti autorità vengono inoltrati in conformità e nei termini di cui alle disposizioni del presente regolamento e alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

2. I documenti contabili principali sono: il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio.

3. I documenti contabili sono disponibili presso la sede dell'Università.

4. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei seguenti principi:

a) veridicità delle previsioni, sostenute da analisi riferite a un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;

b) correttezza nel rispetto delle norme dell'ordinamento e del presente Regolamento;

c) coerenza fra la previsione e il pre-consuntivo d'esercizio precedente e ogni altra delibera del Consiglio di Amministrazione che incida su proventi e costi.

5. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, assunto il parere del Senato Accademico e la valutazione del Collegio Sindacale, espressa in apposite relazioni, approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è il documento di programmazione economico-finanziaria che esprime il fabbisogno economico, in termini di competenza, e quello finanziario, in termini di cassa, secondo il principio del pareggio economico - finanziario.

Tale documento di programmazione riporta, sotto forma di previsione economica e finanziaria, gli obiettivi, di cui alla relazione programmatica, definiti per l'esercizio successivo e l'elenco delle attività e dei servizi nei settori della didattica, della ricerca e dell'amministrazione, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie.

Il bilancio di previsione, unitamente alla relazione programmatica che definisce gli obiettivi, per l'esercizio successivo, sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Direttore Generale, sulla base delle relazioni previsionali redatte dai responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e amministrative.

7. Il bilancio di previsione è sottoposto all'esame del Collegio Sindacale in tempo utile per esercitare un'adeguata attività di controllo prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

La relazione del Collegio Sindacale si conclude con la proposta di approvazione o meno del bilancio di previsione.

### **Articolo 6 - Variazioni al bilancio di previsione**

1. Quando fatti ed eventi, sopravvenuti in corso di esercizio, rendano necessario modificare le iniziali previsioni di proventi e costi, il Consiglio di Amministrazione delibera le conseguenti variazioni del bilancio di previsione, assunto il parere del Collegio Sindacale.

2. Nei casi in cui lo si ritenga necessario o urgente, anche ai fini della speditezza gestionale, le variazioni possono essere disposte con provvedimento motivato da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la ratifica, nella prima seduta utile, corredato dal parere del Collegio Sindacale.

### **Articolo 7 - Gestione contabile**

1. L'Università osserva, durante l'esercizio, le previsioni normative di cui agli artt. 2214 e segg. del Codice Civile.

### **Articolo 8 - Bilancio d'esercizio**

1. I risultati della gestione sono dimostrati dal bilancio d'esercizio che riproduce la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Università e dalla relazione sulla gestione che, elaborata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Direttore Generale, nel rispetto



dell'articolo 2428 del Codice Civile, pone in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi indicati nella relazione programmatica relativa al medesimo anno d'esercizio.

2. Il bilancio d'esercizio è composto da: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, redatti secondo i principi, i criteri e gli schemi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e i conseguenti principi contabili. Il bilancio d'esercizio dovrà comunque essere redatto in maniera tale da consentire il confronto con il bilancio di previsione.

3. Lo stato patrimoniale deve indicare la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio; il conto economico deve dare una dimostrazione dei risultati economici conseguiti; il rendiconto finanziario deve presentare le variazioni dei flussi finanziari (entrate e uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti) avvenute nel corso dell'esercizio, distinguendo tali flussi a seconda che derivino dall'attività operativa, di investimento e finanziaria; la nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 Codice Civile, è un documento illustrativo di natura tecnico - contabile riguardante l'andamento della gestione dell'Università, nonché ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili.

4. Come disposto dall'art. 2429 del Codice Civile il progetto di bilancio d'esercizio redatto dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoposto, unitamente alla relazione sulla gestione, all'esame del Collegio Sindacale nonché al Revisore legale dei conti almeno 30 giorni prima del termine fissato per la discussione ed approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Il Revisore legale dei conti esprime con apposita relazione i risultati della revisione e un giudizio sul bilancio d'esercizio che indichi chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio d'esercizio deve restare depositato in copia nella sede dell'Università, insieme con le relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei Soci, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

5. L'Assemblea dei soci potrà disporre dell'eventuale risultato economico positivo solo dopo che ne sia stato accertato l'ammontare con l'approvazione del bilancio d'esercizio, nel rispetto del principio di sostenibilità economico finanziaria delle attività scientifico didattiche dell'Università.

### **TITOLO III SISTEMA DI CONTROLLI**

#### **Articolo 9 - Controllo di gestione**

1. L'Ufficio AFC dell'Università svolge costante attività di monitoraggio sull'andamento della gestione al fine di verificare l'andamento consuntivo rispetto alle previsioni. Si occupa di monitorare i principali indicatori economico, finanziari ed operativi comunicando con le altre funzioni dell'Università per la comprensione e le eventuali azioni necessarie da intraprendere.

Il controllo di gestione predispone report periodici sottoposti all'esame dei competenti organi di controllo e del Direttore Generale. In tali report sono confrontati, gli indici specifici ed i dati del bilancio di previsione con gli indici ed i dati consuntivi di periodo al fine di comprenderne così gli eventuali scostamenti, al fine di consentire agli organi di governo preposti di apportare le eventuali correzioni che si rendano necessarie.

2. Gli indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione sono concertati con il Nucleo di Valutazione di Ateneo.



## **Articolo 10 - Collegio Sindacale: composizione e funzionamento**

1. Conformemente a quanto previsto dalle norme dell'ordinamento e dall'articolo 32 dello Statuto è istituito il Collegio Sindacale, organo collegiale.
2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati e operanti a termini di legge. I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti. Le riunioni possono tenersi ai sensi dello Statuto.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal componente più anziano di età.
5. Dei lavori delle sedute viene redatto verbale.  
I verbali sono trascritti sul libro dei verbali del Collegio, tenuto a cura del Presidente del Collegio medesimo, secondo le disposizioni di cui all'art. 2421 Codice Civile.
6. L'Assemblea dei soci che nomina il Collegio Sindacale può deliberare per i componenti il Collegio Sindacale, oltre all'indennità di carica, un gettone di presenza per ogni seduta, oltre a eventuali rimborsi delle spese di missione documentate e sostenute in ragione dell'incarico.

## **Articolo 11 - Compiti del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale, in particolare, ha le seguenti competenze:
  - a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni;
  - b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
  - c) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Università e sul suo concreto funzionamento.
2. I membri del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei soci.

## **Articolo 12 - Durata dell'incarico e cause di cessazione**

1. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni, a decorrere dalla data della delibera di nomina, e fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Ove si proceda alla sostituzione di un componente, la durata dell'incarico del nuovo sindaco è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.
3. I membri del Collegio Sindacale sono revocabili solo per gravi inadempienze.

## **Articolo 13 – Società di Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio è affidata ad una società di revisione, conformemente a quanto previsto dalle norme dell'ordinamento e dall'articolo 33 dello Statuto. L'Assemblea dei soci nomina la società di revisione su parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea dei soci in fase di nomina delibera anche il corrispettivo della società di revisione per l'esecuzione del mandato.



2. L'incarico di revisione legale dei conti ha durata triennale, quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo esercizio successivo a quello di nomina.
3. La società di revisione, in particolare, ha le seguenti competenze:
  - a) revisione contabile del bilancio d'esercizio che fa riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al rendiconto finanziario e alla nota integrativa, formulati secondo le disposizioni del Codice Civile;
  - b) attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
  - c) verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 14 - Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Direttore Generale, previo parere positivo del MUR.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal primo giorno successivo alla sua emanazione.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento è derogabile la previsione di cui all'Articolo 5 in materia di tempi di approvazione del bilancio di previsione.